



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Settore Servizi finanziari e Risorse umane**  
**Servizio Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **Determina di settore n. 161 del 05-07-2016**

*(n. 752 / 2016 del Registro Generale)*

Oggetto: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2016.

### **IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

#### **PREMESSO che:**

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate ha natura gestionale e costituisce materia sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno, e precisamente secondo le modalità definite negli artt. 31 e 32 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali siglato il 22.01.2004, che le suddivide in due categorie:

**RISORSE STABILI** (art. 31, comma 2) che annoverano le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili e duraturi nel tempo;

RISORSE VARIABILI (art. 31, comma 3) che annoverano le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della eventualità e variabilità e che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, possono essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, incentivi per la produttività; tali risorse hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

**PRECISATO** che le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei CCNL successivamente sottoscritti e precisamente: CCNL 9.05.2006 (art. 4) , CCNL 11.04.2008 (art. 8) e CCNL 31.07.2009 (art. 4);

**DATO ATTO** che la quantificazione delle risorse per l'anno 2016, deve essere effettuata tenendo conto delle seguenti disposizioni e pronunce in materia:

- legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 557, come modificata dall'art. 3, comma 120 della legge n. 244/2007 e, da ultimo, dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010 che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanzia pubblica, stabilendo che per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno la riduzione delle spese di personale deve essere assicurata – tra l'altro – mediante il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- art.1, comma 456 Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) il quale - oltre ad aver prorogato al 31.12.2014 il termine finale di applicazione dell'art. 9 comma 2 bis - ha stabilito che *a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010*. Si ritiene, infatti, che resti ferma – in quanto non espressamente abrogata, l'applicazione al fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 della riduzione “permanente” ai sensi della citata norma, nella misura pari alle riduzioni operate nel nell'anno 2014 per effetto dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. e che, all'uopo, dovrà essere riproposta nello stesso la medesima decurtazione effettuata nell'anno 2015;
- circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08/05/2015 “Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 c. 2bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30/07/2010 n. 122 come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013” secondo la quale sono resi strutturali dal 1° gennaio 2015 i risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della normativa citata quantificati fino al 31/12/2014;
- deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti Puglia n. 53 del 22.01.2015 in merito all'interpretazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), relativamente alla disciplina del Fondo in oggetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo la quale l'importo da decurtare dall'ammontare complessivo delle risorse da destinare per l'anno 2015 al trattamento accessorio del personale dipendente non dirigente è pari alla somma delle decurtazioni effettuate negli anni 2011/2014;
- sentenza Corte dei Conti sez. Riunite n. 51 del 04.10.2011 in merito ai compensi a destinazione vincolata;
- circolare Ministero Economia e Finanze n. 16 del 02.05.2012 in merito alle economie dell'anno precedente;

**VISTO** l'art. 1 comma 236 Legge di stabilità 2016, in base alla quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

**VISTA** la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23.03.2016 ad oggetto “Enti ed organismi pubblici – Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 – Circolare MEF-RGS n. 32 del 23.12.2015 – ulteriori indicazioni”, ed in particolare la scheda tematica I.3 relativa alla “Contrattazione integrativa” che riporta le seguenti indicazioni in merito alle previsioni di cui all’art. 1, comma 236, della l. 208/2015 (Legge di stabilità 2016):

- per ciascun anno a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l’anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della L. n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
- per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa andrà operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. A tal fine, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1, alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente, salvo verifica finale dell’effettivo andamento;

**PRESO ATTO**, pertanto, che la Legge di Stabilità 2016 ha, di fatto, ripristinato dal 1° gennaio 2016 i vincoli sulle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente previsti dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. con la differenza, tra l’altro, che l’anno di riferimento per il “blocco” delle risorse per il trattamento economico accessorio non è più il 2010 ma il 2015 e che tra il personale in servizio – ai fini del calcolo della riduzione proporzionale da operare – si deve tenere conto del *personale assumibile*;

**CONSIDERATO** che, con la circolare n. 12 del 15.04.2011 – la cui applicabilità, peraltro, è espressamente richiamata dalla citata circolare n. 12/2016 - la Ragioneria Generale dello Stato aveva fornito indirizzi applicativi in merito all’art. 9 del d.l. 78/2010 ed in particolare, relativamente al suddetto comma 2-bis, aveva precisato che: *“Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.”*;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, al fine di determinare il fondo 2016, di applicare per analogia il criterio di quantificazione fornito dalla citata circolare della Ragioneria dello Stato, ed in particolare, di utilizzare il Fondo 2015 come parametro di riferimento massimo - così come previsto dall’art. 1, comma 236 della Legge di Stabilità per il 2016;

**RITENUTO**, altresì, ai fini dell’individuazione del personale in servizio da prendere a riferimento ai fini del calcolo della riduzione proporzionale del fondo, che l’espressione *“personale assumibile ai sensi della normativa vigente”* sia da intendere riferita al personale che l’ente ha previsto di assumere nella programmazione triennale del fabbisogno di personale – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2016, esecutiva - . in quanto questo è stato definito nel rispetto e nei limiti delle capacità assunzionali imposti dalla vigente normativa in materia;

**RILEVATO** che dal raffronto della consistenza numerica del personale in servizio

**CONSIDERATO** che il calcolo da effettuare, tenuto conto di quanto dettato dalla Circolare R.G.S n. 12/2011 sopra citata, è il seguente:

**ANNO 2015:**

dipendenti in servizio al 1° gennaio	n. 106
dipendenti in servizio al 31 dicembre	n. 99

**Valore medio dei presenti anno 2015..... n. 102,5**

## **ANNO 2016:**

dipendenti in servizio al 1° gennaio	n. 98
- personale per il quale è programmata la cessazione	n. 4
+ personale per cui è programmata l'assunzione	n. 8
= dipendenti in servizio al 31 dicembre	n. 102

**Valore medio dei presenti anno 2016..... n. 100**

**DATO ATTO** che, in conseguenza, la percentuale di riduzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 rispetto a quello del 2015 (anno di riferimento), in applicazione dell'art. 1, comma 236, della Legge n. 280/2015, deve essere così provvisoriamente determinata:

Differenza 2015/2016 = 102,5 – 100 = 2,5

Percentuale di riduzione del fondo 2016 rispetto a quello del 2015 = **102,5 : 100 = 2,5 : x**

$$\frac{2,5 \times 100}{102,5} = 2,44\%;$$

102,5

**DATO ATTO** che le risorse quantificate per il Fondo 2016 sono regolarmente previste nel bilancio preventivo di tale anno;

**DATO ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.

**RITENUTO** di dover provvedere a formalizzare la costituzione del fondo per l'anno 2016;

## **DETERMINA**

- 1) Di procedere alla costituzione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per i dipendenti per l'anno 2016, così come risultante dal prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che per l'anno 2016 il fondo provvisorio ammonta a complessivi € 429.017,23 (di cui € 372.931,07 Risorse Stabili ed € 57.057,70 Risorse variabili) ed è destinato alle finalità indicate dall'art. 17 CCNL 1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al citato CCNL 22.01.2004, secondo l'utilizzo disciplinato in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- 3) Di dare atto che il suddetto importo è stanziato sul Capitolo 10101005 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" del Bilancio 2016 ad eccezione del costo delle P.E.O stanziato, per motivi di impostazione del bilancio, sui capitoli di spesa dello stesso relativi al personale;
- 4) Di precisare che la quantificazione del Fondo è subordinata, ai fini di una corretta applicazione operativa della normativa, ad ulteriori e future considerazioni in ordine alla formulazione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 1 comma 236 della predetta Legge 208/2015, e precisamente "*tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*", nonché alla locuzione contenuta nella citata Scheda Tecnica I.3 della Circolare R.G.S. n. 12/2016 "*....salvo verifica finale dell'effettivo andamento.*". Alla fine del corrente anno – pertanto - o, necessariamente, prima della liquidazione dei compensi incentivanti relativi allo stesso, la riduzione del Fondo per l'anno 2016 dovrà essere definita in base ai dati effettivi;
- 5) Di dare atto che il Fondo per le risorse decentrate 2016, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, così come modificato dalla Legge 147/2014;
- 6) Di dare atto, infine, che con successivo provvedimento della Giunta Comunale potranno essere stanziate le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999, nei limiti stabiliti dalla contrattazione di riferimento e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge;
- 7) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

IL COMPILATORE

AB

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 05-07-2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*